

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti. C. 4469 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	41

SEDE REFERENTE:

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA. C. 4565 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	30
ALLEGATO 2 (<i>Articolo aggiuntivo 1.01 del Relatore e relativi subemendamenti</i>)	42
ALLEGATO 3 (<i>Correzioni di forma approvate dalla Commissione</i>)	49
AVVERTENZA	40

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti.

C. 4469 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, Moretto, aveva formulato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere formulato dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Giovedì 6 luglio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.50.

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA.

C. 4565 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato l'articolo aggiuntivo 1.01, al quale sono stati presentati alcuni subemendamenti (*vedi allegato 2*).

Davide ZOGGIA (MDP), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede al Presidente fino a quando proseguiranno i lavori della Commissione.

Carlo SIBILIA (M5S) intende innanzitutto ricordare la vicenda, del tutto anomala, occorsa nella mattinata odierna: come preannunciato nella seduta pomeridiana di ieri, il relatore e il Governo hanno presentato propri articoli aggiuntivi, i quali sono stati trasmessi ai gruppi affinché potessero svolgere su di essi la propria attività subemendativa; successivamente, dopo poche ore dalla presentazione, il Governo ha ritirato la propria proposta emendativa, così ponendo in essere un comportamento assolutamente inqualificabile. A tale riguardo richiama la necessità che il Parlamento e l'Esecutivo conducano i propri lavori attenendosi strettamente alle norme e alla prassi di procedura parlamentare.

Con riferimento al contenuto dell'articolo aggiuntivo ritirato dal Governo, rileva come esso, sostituendo gli articoli 2, 4 e 5, riscrivesse sostanzialmente il testo del decreto-legge in esame, in spregio delle prassi e delle norme che regolano l'attività emendativa delle Commissioni in sede referente, nonché con l'effetto di far sostanzialmente

decadere tutti gli emendamenti presentati dal M5S agli articoli stessi.

Nel ribadire come ciò costituisca un *vulnus* senza precedenti, che spera non abbia a ripetersi, sottolinea come sia ancora più grave alla luce del fatto che il ritiro dell'articolo aggiuntivo si è verificato mentre gli uffici dei gruppi stavano già elaborando i subemendamenti all'articolo aggiuntivo del Governo.

Auspica quindi che l'Esecutivo avvenga ad atteggiamenti di maggiore maturità istituzionale, provvedendo, in futuro, a presentare le proprie proposte emendative nel corso delle sedute delle Commissioni, al fine di sottoporle al vaglio di ammissibilità e di evitare che si ripetano situazioni incresciose come quella descritta.

Evidenzia inoltre come quanto accaduto abbia ripercussioni anche in termini di trasparenza dei lavori parlamentari, posto che il predetto articolo aggiuntivo del Governo non sarà oggetto di pubblicazione negli atti parlamentari e i cittadini non potranno quindi averne in alcun modo contezza.

Alla luce delle considerazioni svolte, reputa si tratti di una serie di eventi disdicevoli, sia nel merito sia nel metodo, che auspica non abbiano a ripetersi.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, essendo stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, desidera precisare, rispetto a quanto affermato dal deputato Sibilìa, che il suo emendamento è stato presentato nel rispetto totale delle procedure parlamentari.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riguardo alla proposta emendativa presentata dal Governo e successivamente ritirata, intende precisare che non si tratta in sostanza di un articolo aggiuntivo, ma di modifiche parziali apportate a singoli articoli del decreto – legge. È una procedura di riscrittura del testo a suo avviso

rispettosa del lavoro parlamentare, tanto più che a ogni singola modifica sono allegiate le relative relazioni tecniche validate dalla Ragioneria generale dello Stato. Successivamente è stato valutato che, anche se i contenuti delle modifiche parevano coerenti con il contenuto specifico del decreto-legge, le stesse potevano presentare profili di inammissibilità. Per questo motivo, il Governo ha deciso di ritirare l'emendamento, per evitare la dichiarazione di inammissibilità e quindi per una questione di garbo istituzionale verso il Parlamento. Sulla procedura di riscrittura del testo fatta con l'emendamento in questione, ricorda che essa è analoga a quella usata dai deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle per molti dei loro emendamenti riferiti all'articolo 1. Desidera infine segnalare alla Commissione la rilevanza di alcune delle modifiche proposte nell'emendamento ritirato che sono migliorative del testo del decreto-legge.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se sono pervenute da parte del Governo l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e l'Analisi tecnico-normativa (ATN) sul decreto-legge, come richiesto dal suo gruppo, senza le quali, a suo avviso, non è possibile proseguire i lavori della Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ribadisce che il fatto che non siano state ancora presentate le due relazioni non pregiudica il prosieguo dei lavori della Commissione. Ricorda che è stato preso dal Sottosegretario Baretta l'impegno a presentare la documentazione richiesta. Su quanto detto dal Sottosegretario, precisa che si trattava formalmente di un articolo aggiuntivo che presentava, ad avviso della Presidenza, alcuni elementi critici sulla sua ammissibilità. Per questo motivo, ha chiesto al Governo di ritirare l'emendamento.

Sandra SAVINO (FI-PdL), dopo aver rilevato la confusione che si è creata con il comportamento del Governo, si pone una domanda sull'articolo aggiuntivo presentato dal relatore. Ricorda infatti che nel contratto con Banca Intesa sussiste una clausola che condiziona il Governo a non modificare il testo. Presume, a questo punto, che l'emendamento del relatore sia stato concordato con la medesima Banca Intesa.

Carlo SIBILIA (M5S), nel precisare di non avere nessuna preclusione verso il Governo, ribadisce ogni singola parola di quanto affermato prima, rilevando come il testo della proposta emendativa del Governo trasmessa ai gruppi si qualificasse come articolo aggiuntivo e prevedesse chiaramente la soppressione di diversi articoli del decreto-legge. Precisa altresì di non avere avanzato nessuna obiezione sulla regolarità di presentazione dell'articolo aggiuntivo del relatore. Sulle procedure di scrittura degli emendamenti, rivendica il diritto di ogni singolo parlamentare, in qualità di legislatore, a riscrivere il testo di un provvedimento. A suo avviso, non può essere messo sullo stesso piano, riguardo alla scrittura degli emendamenti, il ruolo di Governo e opposizione. Rinnova quindi il suo invito al Governo a un maggiore rispetto del Parlamento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA precisa che, sebbene formalmente l'emendamento del Governo si presentasse come articolo aggiuntivo, nella sostanza si trattava di un vero emendamento sostitutivo di alcune parti del testo con l'accompagnamento di specifiche relazioni tecniche sulle singole modifiche apportate. Nel rilevare come si tratti di una procedura, a suo avviso, compatibile e rispettosa del lavoro parlamentare, ribadisce che si tratta di una metodologia copiosamente usata dai deputati del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Circa le affermazioni della deputata Sandra Savino, nel cogliere la sottile ironia delle sue parole, desidera nuovamente affermare la sovranità del Parlamento ri-

spetto al contratto tra il Governo e Banca Intesa. Le clausole richiamate si riferiscono solo al contratto e non alla libertà del Parlamento di modificare il decreto. Nel caso di modifiche, saranno poi le parti a valutare le proprie posizioni alla luce delle autonome decisioni del Parlamento.

Rocco PALESE (FI-PdL) stigmatizza l'atteggiamento superficiale del Governo su un tema così delicato, esprimendo la propria preoccupazione per la vicenda che ha portato l'Esecutivo a presentare una proposta emendativa poi ritirata senza alcuna valida giustificazione. Sottolinea quindi la necessità che l'AIR e l'ATN richieste giungano prima che il provvedimento vada in Assemblea. Nel rilevare l'apporto qualitativo fornito dalle opposizioni con le loro proposte emendative, chiede formalmente di riprendere i lavori sull'articolato del decreto, per fare entrare la discussione nel vivo dei contenuti del decreto e non limitarla a questioni procedurali, in base a quanto deciso nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il quale ha stabilito di concludere l'esame del provvedimento nel pomeriggio odierno.

Dino ALBERTI (M5S), esprimendo la sua preoccupazione per la risposta fornita dal Sottosegretario, ricorda che il decreto-legge rimane in vigore nel suo testo originario fino all'entrata in vigore della legge di conversione, non creandosi, pertanto, problemi normativi per l'eventuale approvazione di modifiche. Ritiene inaccettabili le parole del Sottosegretario anche in considerazione del diverso peso che assumono gli emendamenti del Governo rispetto a quelli dell'opposizione, avendo essi la garanzia dell'approvazione.

Michele PELILLO (PD) ritiene poco utile, in considerazione dell'estrema importanza del decreto-legge, sprecare tempo prezioso in sterili polemiche piuttosto che entrare nel merito del testo. Ricorda che la decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo di iniziare l'esame in Assemblea già da lunedì prossimo ha comportato la compressione dei tempi a di-

sposizione della Commissione e prevedibili difficoltà per tutti, maggioranza, minoranza e Governo. In queste condizioni, pertanto, giudica comprensibile il verificarsi di qualche sbavatura nell'andamento dei lavori, come accaduto stamattina. Diversamente da quanto affermato in modo sgradevole da qualche collega, sottolinea come nessun esponente della maggioranza e del Governo abbiano preso contatti con Banca Intesa, ribadendo come l'unico sforzo della maggioranza sia quello di migliorare il testo senza, peraltro, ridurne la portata.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che l'ordine dei lavori seguito dalla Commissione è stato stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione tenutasi lo scorso martedì. In tale sede, si è deciso di porre in votazione la proposta di conferire il mandato al relatore intorno alle 17 o alle 17,30 di oggi, atteso che l'avvio della discussione in Assemblea è previsto per lunedì 10 luglio. Quanto alla lamentata mancanza dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e dell'analisi tecnico normativa (ATN) in allegato al decreto-legge, ricorda che la normativa in materia prevede che ragioni di straordinaria necessità ed urgenza consentono al Governo di derogare all'obbligo di presentazione.

Passando quindi all'esame dell'articolo 2, invita il relatore e il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Sibia 2.1, Pesco 2.2, Sibia 2.3 e 2.4. Propone l'accantonamento dell'emendamento Laffranco 2.5. Esprime parere contrario sugli emendamenti Sibia 2.6, 2.7 e 2.8, Villarosa 2.9, Sibia 2.10, Villarosa 2.11, 2.12 e 2.13, Sibia 2.14, Villarosa 2.15, 2.16 e 2.17, Sibia 2.18, Villarosa 2.19, 2.20, 2.30 e 2.33. Propone l'accantonamento dell'emendamento Zoggia 2.34, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Sibia 2.35 e Pesco

2.36. Propone quindi l'accantonamento dell'emendamento Zoggia 2.37 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Laffranco 2.38 e Sibilìa 2.39. Propone quindi l'accantonamento degli identici emendamenti Zoggia 2.40 e Sandra Savino 2.41, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Sibilìa 2.42, Zoggia 2.43 e Sibilìa 2.44. Propone di accantonare l'emendamento Zoggia 2.45, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Pesco 2.46 e 2.47, Sibilìa 2.48, Pesco 2.49, Sibilìa 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59 e 2.60, D'Incà 2.61, Villarosa 2.62, Sibilìa 2.63 e 2.64, Pesco 2.65 e Sibilìa 2.66. Propone l'accantonamento dell'emendamento Ginato 2.67, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Sandra Savino 2.68, Sibilìa 2.69 e 2.70, Villarosa 2.71, 2.72 e 2.73 e Pesco 2.74. Propone di accantonare gli emendamenti Sibilìa 2.76, 2.77 e 2.78, al fine di verificarne la possibilità di riformulazione. Infine, propone di accantonare l'emendamento Busin 2.75.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, esprime parere conforme a quello del relatore.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che gli emendamenti che il relatore ha proposto di accantonare si intendono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sibilìa 2.1 e Pesco 2.2.

Carlo SIBILIA (M5S) si dichiara dispiaciuto che il Governo veda intenti dilatori nell'atteggiamento assunto dal suo gruppo. Il richiamo al rispetto dell'ordine di votazione sull'articolo aggiuntivo presentato e ritirato dal Governo, che avrebbe inciso sugli articoli 2, 4 e 5, è motivato dalla necessità di evitare non solo le sbavature di cui ha parlato il deputato Pelillo, ma i veri e propri disastri che si produrrebbero utilizzando a proprio piacimento il regolamento.

Passando al merito del suo emendamento 2.3, osserva come esso, muovendosi nel solco tracciato da quanto previsto dall'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore, elimini qualsiasi margine di valutazione soggettiva dei commissari liquidatori sulla opportunità di promuovere l'azione di responsabilità, prevedendone l'automaticità in caso di attivazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Alla luce di ciò, al fine di favorire l'approfondimento del tema, chiede l'accantonamento dell'emendamento.

Stefano FASSINA (SI-SEL-POS), intervenendo sull'emendamento Sibilìa 2.3, rileva la necessità di approfondire il tema della responsabilità degli amministratori delle due banche venete in liquidazione, che la discussione sugli aspetti tecnici del provvedimento ha finora lasciato in ombra. Ritiene per questo dimostrazione di serietà da parte del Parlamento la previsione dell'automaticità dell'azione di responsabilità, come disposto dall'emendamento in discussione, su cui preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Domenico MENORELLO (CI) chiede al relatore di anticipare la discussione sul suo articolo aggiuntivo 1.01, con particolare riferimento al comma 7, laddove si prevede l'esercizio dell'azione di responsabilità da parte dei commissari liquidatori, allo scopo di verificare se nell'attuale formulazione essa è considerata eventuale o obbligatoria.

Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente la ragione per la quale la Commissione sia passata all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, non essendosi ancora conclusa la discussione relativa all'articolo 1.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come risultino ancora accantonati una decina di emendamenti all'articolo 1, apparendo pertanto opportuno esaminare l'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore

quando saranno sciolti tutti i nodi relativi al medesimo articolo 1.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, accogliendo la proposta in tal senso del deputato Sibilia, chiede l'accantonamento dell'emendamento Sibilia 2.3.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, accantona l'emendamento Sibilia 2.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sibilia 2.4, 2.6, 2.7 e 2.8.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra l'emendamento 2.9, a sua prima firma, la cui finalità è quella di evitare che la scelta del soggetto cessionario della due banche in liquidazione sia fatta in deroga all'articolo 90 del Testo unico bancario. Sottolinea come l'utilizzo di una procedura pubblica di selezione dell'offerta economica più vantaggiosa consentirebbe di mantenere l'impostazione del decreto – legge e, al tempo stesso, di mettere al riparo lo Stato dalla possibilità di un contenzioso che invece l'attuale disposizione favorirebbe.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, ricorda come nella relazione della Banca d'Italia sia esplicitato chiaramente che la procedura prevista dal decreto non contrasti con la disciplina sugli aiuti di Stato, citando al riguardo il capoverso in cui si afferma che l'operazione nel suo complesso, e in particolare la scelta di erogare un aiuto di Stato nell'ambito di una procedura di liquidazione nazionale, è pienamente conforme con la normativa europea, ed è stata valutata compatibile con le norme sugli aiuti di Stato dalla Commissione europea, in quanto gli orientamenti sugli aiuti di Stato al settore bancario contenuti nella comunicazione dell'agosto del 2013 consentono – a determinate condizioni – l'erogazione di un sostegno pubblico finalizzato all'uscita ordinata della Banca in crisi dal mercato.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) precisa di non aver mai affermato che il decreto – legge è incompatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato. Evidenzia, invece, che la finalità dell'emendamento è quella di individuare una diversa procedura di scelta del soggetto cessionario che sia aperta, libera e concorrenziale.

Il Sottosegretario Pier Paolo BARETTA, ricorda come le istituzioni europee abbiano esplicitamente dichiarato che la procedura prevista nel decreto – legge sia corretta e trasparente. Peraltro la limitatezza del tempo a disposizione per svolgere tale procedura non ha impedito la partecipazione alla medesima procedura di altri istituti di credito, tanto è vero che sono state presentate anche altre offerte. Sottolinea quindi la bontà del provvedimento d'urgenza che ha evitato il *bail in* delle due banche e non ha violato la normativa sugli aiuti di Stato.

Michele PELILLO (PD) ribadisce che la procedura seguita ha rispettato le regole, come affermato anche dalla Banca d'Italia e dalla Banca centrale europea. Invita, quindi, i colleghi del Movimento 5 Stelle a considerare quali sarebbero le conseguenze di un emendamento che modificasse questo punto del decreto-legge. Segnala che Banca Intesa, in considerazione dell'immediata applicabilità delle disposizioni del decreto, sta già gestendo le banche venete e che qualora si dovesse procedere ad una gara che la escludesse, sarebbe davvero possibile l'istaurarsi di un contenzioso. In tale contesto rileva come l'ipotesi di annullare la procedura già svolta per la scelta del cessionario e di procedere a una nuova gara sia scollegata dalla realtà, ritenendo che tale questione debba essere considerata chiusa.

Domenico MENORELLO (CI), pur non avendo motivo di dubitare di quanto affermato, osserva come la relazione della Banca d'Italia citata dal relatore sia estremamente scarna e lamenta di non aver potuto visionare la documentazione relativa alle procedure svolte per la scelta di

Banca Intesa come cessionario delle due banche, sottolineando l'importanza di conoscere quali siano state le altre offerte e i contenuti di queste ultime. Per tali ragioni preannuncia il voto a favore sull'emendamento Villarosa 2.9.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) osserva che, se da un lato è vero che l'Unione europea si è espressa favorevolmente sul provvedimento, dall'altro nel decreto-legge non viene fatto riferimento al regolamento in materia dell'Unione europea.

Quanto alle osservazioni del collega Pelillo, rileva che se il decreto-legge è immodificabile allora tutto il lavoro che il Parlamento sta svolgendo sarebbe inutile. Ribadisce quindi la propria posizione riguardo ai rischi che l'attuale formulazione della norma comporta.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) condivide le perplessità manifestate sulla procedura adottata per la selezione del soggetto cessionario delle due banche, ma anche le considerazioni del deputato Pelillo circa il fatto l'eventuale approvazione dell'emendamento non sanerebbe la situazione. Ritiene che il tema vero sia quello di prendere atto della necessità di approvare il decreto-legge, che appare un atto necessitato, e di scegliere di approfondire attraverso una Commissione d'inchiesta tutti gli aspetti dubbi legati alle procedure adottate, nonché le ragioni che hanno portato a tale condizione di necessità. Preannuncia quindi il proprio voto contrario sull'emendamento Villarosa 2.9.

Daniele PESCO (M5S) rigetta ogni tentativo di considerare come l'unica strada percorribile quella individuata dal provvedimento, perché in questo caso il lavoro parlamentare sarebbe inutile. Ritiene, invece, che sia possibile cercare delle soluzioni più appropriate che non costituiscano un palese vantaggio per Banca Intesa.

Michele PELILLO (PD) precisa che nel suo intervento ha fatto riferimento alla

necessità di non modificare la norma dell'articolo 2, e non l'intero provvedimento. Fa presente, quindi, che proprio oggi Banca Intesa ha iniziato la trattativa con i sindacati delle banche venete che potrebbe concludersi entro la fine del mese e quindi addirittura prima della scadenza del termine della conversione in legge del decreto, rilevando come anche tale circostanza dimostri l'impossibilità di tornare indietro rispetto all'individuazione del soggetto cessionario delle due banche.

Dino ALBERTI (M5S) ribadisce la necessità di instaurare una procedura trasparente, sottolineando come il Movimento 5 Stelle abbia sollecitato lo svolgimento di un'adeguata attività conoscitiva volta ad approfondire proprio questo tema. Rileva, al contrario, come l'atteggiamento del Governo e della maggioranza sia quello di affidarsi completamente ai soggetti che si presentano come « salvatori della patria ». Sottolinea come non sia sufficiente nascondersi dietro le dichiarazioni della Banca d'Italia poiché questa non è infallibile, considerando non realistica la possibilità che Banca Intesa decida di adire a vie legali nel caso fosse avviata una nuova procedura di gara pubblica.

Paolo PETRINI (PD) rileva come la vicenda delle due banche venete tragga origine da una situazione precaria dei conti delle stesse banche e sia passata prima attraverso un intervento non risolutivo del Fondo Atlante e, quindi, attraverso un ipotizzato intervento di ricapitalizzazione precauzionale, che non è a sua volta andato a buon fine per l'indisponibilità del sistema bancario ad esporsi in questa prospettiva, evidenziando come tale sequenza di eventi abbia portato il Governo a scegliere di procedere ad una liquidazione ordinata.

Sottolinea, inoltre, come tutti gli attori che garantiscono la funzionalità del sistema bancario europeo abbiano confermato la bontà della procedura adottata nel provvedimento. Ritiene, pertanto, che sia sciocco vanificare il lavoro fatto per dei sospetti o per vere proprie manie di per-

secuzione e o sindromi complottiste, rilevando come la soluzione individuata dal Governo, che prevede il coinvolgimento del principale operatore bancario *retail* italiano, sia quella migliore, mentre quella proposta dai colleghi del gruppo M5S non è percorribile.

Sebastiano BARBANTI (PD), pur ammettendo che le soluzioni possibili per il salvataggio delle banche venete siano molteplici, evidenzia che una sola, quella prevista dal provvedimento in esame, è quella concretamente attuabile e ricorda gli innumerevoli tentativi di ricapitalizzazione e vendita delle due banche che non hanno avuto successo. Reputa quindi che Banca Intesa, pur traendo vantaggio dall'operazione, sia comunque in grado di attuare quanto necessario per risolvere il problema nell'interesse generale.

Osserva poi come non sia possibile effettuare una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'emendamento Villarosa 2.9, perché questo comporterebbe la chiusura della banca almeno per il periodo di tempo previsto per la nuova procedura di selezione del soggetto cessionario. Per i clienti tale eventualità sarebbe anche peggiore di un fallimento, in quanto renderebbe loro impossibile l'accesso ai propri depositi, per non parlare della situazione dei dipendenti, che verrebbero privati della retribuzione. Una simile ipotesi, che non si è mai verificata, sarebbe inoltre fonte di considerevole contenzioso.

Carlo SIBILIA (M5S), comprendendo il problema particolare che il decreto-legge intende risolvere, osserva che la soluzione prospettata dall'emendamento Villarosa 2.9 abbia carattere generale e sia diretta a suggerire una diversa modalità operativa da applicare in futuro per analoghi casi che si dovessero verificare. Come regola generale ritiene infatti opportuno effettuare una gara trasparente aperta a tutti. Il Governo in questa situazione si

è adoperato per risolvere un problema concreto ed attuale, mentre il Parlamento deve avere una visione di più lungo termine.

Sandra SAVINO (FI-PdL), prendendo atto che il provvedimento in esame verrà comunque approvato, ritiene necessario che il Parlamento controlli l'operato dell'Esecutivo e che si preveda lo svolgimento di una procedura pubblica di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villarosa 2.9, Sibia 2.10, Villarosa 2.11, 2.12 e 2.13, Sibia 2.14, Villarosa 2.15, 2.16 e 2.17, Sibia 2.18, Villarosa 2.19, 2.20, 2.30 e 2.33, Sibia 2.35, Pesco 2.36 e Laffranco 2.38.

Carlo SIBILIA (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.39.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sibia 2.42 e Zoggia 2.43.

Carlo SIBILIA (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 2.44.

Daniele PESCO (M5S), illustrando l'emendamento a sua prima firma 2.46, esprime perplessità per il fatto che sia stato nominato commissario liquidatore delle due banche il dottor Viola, il quale aveva in precedenza guidato come amministratore delegato le medesime banche e per il quale sono in corso indagini giudiziarie per l'accertamento di responsabilità di carattere penale nell'ambito del suo precedente in carico di amministratore delegato di MPS. Ritiene pertanto che tale soggetto non possa essere considerato idoneo a svolgere la funzione di liquidatore.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 2.46.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma

2.47 e chiede al rappresentante del Governo il motivo per il quale ha espresso parere contrario su tale emendamento, il quale prevede che i commissari liquidatori delle due banche siano diversi dai componenti dei consigli di amministrazione delle stesse.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia come il Governo non ritenga opportuno porre un vincolo di legge sulla scelta dei commissari liquidatori, anche in considerazione della circostanza che lo Stato non detiene partecipazioni nelle società coinvolte dalla procedura.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), ricordando come il Partito democratico si sia sempre battuto per contrastare i conflitti di interesse, evidenzia come la norma che si desidera introdurre si applicherebbe solo alla fattispecie in esame e che il provvedimento contiene già innumerevoli deroghe alla normativa generale.

Domenico MENORELLO (CI) annuncia il proprio voto a favore dell'emendamento Villarosa 2.47, ritenendo ingiustificata la motivazione adottata dal rappresentante del Governo, in quanto, come evidenziato già dal deputato Villarosa, la norma si applicherebbe solo alla fattispecie in discussione. Sottolinea inoltre come gli amministratori delle banche in liquidazione non abbiano dimostrato notevoli capacità, visto il risultato del loro operato, quanto meno portando fuori strada le autorità di vigilanza e facendo approvare il bilancio e il piano di ristrutturazione delle due banche a pochi mesi dalla loro liquidazione.

Dino ALBERTI (M5S), nel replicare a quanto affermato dal Sottosegretario Baretta, fa presente che al comma 9 dell'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore è inserita una novella al testo unico bancario, con cui si istituisce un nuovo strumento di debito, ritenendo che anche a tale modifica di carattere generale il Governo dovrebbe dare, per coerenza, parere negativo. Osserva infine che le parole del

Sottosegretario paiono sempre puntualmente smentite dai fatti.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, replicando al deputato Alberti, osserva che non è la stessa cosa inserire una norma nel Testo unico bancario relativa alla disciplina di un nuovo titolo di debito e inserire una norma che vincola la *governance* delle banche. Ricorda che nel decreto-legge relativo alla nazionalizzazione di MPS erano state inserite alcune regole di *governance*, ma che tale scelta era motivata dal fatto che lo Stato diveniva azionista di tale banca.

Carla RUOCCO (M5S) rileva che se non si vuole entrare nel merito delle questioni concernenti il conflitto di interessi in capo ai commissari liquidatori delle due banche, si può per lo meno affrontare la questione posta dal successivo emendamento Sibilina 2.48, di cui è cofirmataria, il quale prevede almeno che i liquidatori non abbiano carichi penali pendenti. Ricorda che per tutti i vincitori di concorso pubblico è necessario non avere procedimenti penali a carico, non comprendendo perché non si possa fare lo stesso con commissari liquidatori, stabilendolo per legge come richiesto dall'emendamento. Si chiede polemicamente se sia già pronta una lista di liquidatori composta da elementi con precedenti penali.

Dino ALBERTI (M5S) sottolinea che, in base a quanto affermato dal Sottosegretario Baretta, il Parlamento non può approvare neanche una legge generale sul conflitto di interessi e non solo con riguardo ai commissari liquidatori.

La Commissione respinge l'emendamento Pesco 2.47.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, essendo trascorse le ore 17, con la votazione dell'emendamento Pesco 2.47 terminano le votazioni degli emendamenti e si passa al voto sulla proposta di conferire il mandato al relatore, come stabilito in sede di Ufficio di presidenza, inte-

grato dai rappresentanti dei gruppi, il quale ha previsto la conclusione dell'esame tra le 17 e le 17.30 della seduta odierna.

Carlo SIBILIA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il fatto di chiudere la discussione senza neanche terminare l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Davide ZOGGIA (MDP) ricorda che all'inizio della seduta aveva posto la questione dell'orario di conclusione dell'esame e che il Presidente aveva risposto correttamente nei termini che egli stesso ha testé indicato. Dichiarandosi quindi favorevole a concludere l'esame ora, chiede, nel caso che il MoVimento 5 Stelle, modificando la propria posizione, avanzi la richiesta di continuare i lavori, che la questione sia posta in votazione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che la decisione di concludere l'esame entro le 17-17.30 della seduta odierna è stata affrontata nella riunione dell'Ufficio di presidenza di martedì, ripresa ieri, e infine nella seduta di oggi.

Avverte inoltre che, prima della votazione sul conferimento al mandato al relatore, porrà in votazione una proposta di coordinamento formale del testo.

Domenico MENORELLO (CI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se l'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore entrerà nel testo della Commissione, qualora il Governo decida di porre la fiducia sul decreto-legge come risultante dall'esame in sede referente.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) osserva che, con la decisione di concludere i lavori ora la maggioranza sta sostanzialmente dicendo ai cittadini veneti e ai risparmiatori, i quali dovranno pagare di persona per il crollo delle due banche, che il Parlamento ha dedicato solo poche ore a discutere le modifiche al decreto-legge e che si ritiene di interromperne l'esame oggi, giovedì, perché si vuole andare a casa. Sebbene il suo gruppo non abbia la

forza e non intenda certo impiegare la forza per contrastare tale scandalosa decisione, rileva come essa, oltre che scorretta, sia profondamente irrispettosa nei confronti dei cittadini, ponendo le basi per un vero e proprio scontro tra i cittadini stessi e la politica.

Davide ZOGGIA (MDP) rileva come tutti i gruppi abbiano molte questioni che intendono approfondire, ma che occorra rispettare l'accordo raggiunto circa la conclusione dei lavori, discordando completamente dalle affermazioni dei deputati del gruppo M5S, che evidentemente vogliono fare bella figura con poco sforzo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella giornata di martedì si è svolta la riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, dove, alla presenza di tutte le forze politiche nessuno ha avanzato motivi ostativi alla decisione di concludere l'esame sul provvedimento alle 17-17.30 della seduta odierna. Sottolinea in proposito di aver ricordato tale decisione all'inizio della seduta odierna, in seguito alle richieste di alcuni deputati.

Carlo SIBILIA (M5S) desidera affermare che la tempistica indicata dal Presidente non è stata supportata in alcun modo dal gruppo del MoVimento 5 Stelle, come dimostrano i numerosi emendamenti presentati. Se qualcuno ha capito che ci fosse il consenso del MoVimento 5 Stelle rispetto a tale tempistica, ha frainteso. Sottolinea quindi come il MoVimento 5 Stelle dichiari la propria contrarietà a concludere l'esame nei termini indicati dal Presidente e ribadisca la propria disponibilità a continuare ad oltranza i lavori. In subordine, chiede per lo meno di terminare l'esame dell'articolo 2.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come sia la prima volta che un esponente del gruppo M5S esprime la propria contrarietà alla decisione, assunta da giorni, di concludere l'esame del provvedimento tra le 17 e le 17,30 di oggi.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) sottolinea, a nome del suo gruppo, l'importante e ottimo lavoro svolto dal relatore. Auspica quindi che l'articolo aggiuntivo presentato dal relatore, sebbene non ancora approvato, costituisca il cardine imprescindibile, eventualmente integrato, ma non riducibili, per il prosieguo della discussione del provvedimento.

Michele PELILLO (PD) rileva come tutti i gruppi, ad eccezione di uno, concordino sull'esistenza di un accordo circa l'orario di conclusione dell'esame del provvedimento. Ritene quindi che ci sia stato un difetto di comunicazione o una distrazione da parte di tale unico gruppo.

Riguardo all'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore, fa presente come anche per il suo gruppo tale proposta emendativa costituisca il punto di caduta per il miglioramento del testo. Garantisce quindi che il PD farà tutto il possibile per valorizzare il lavoro del relatore, anche attraverso un rapporto chiarificatore con il Governo. Auspica che ci sia un'appendice di lavoro in Commissione.

Davide ZOGGIA (MDP) rileva che anche per il suo gruppo è molto importante il lavoro svolto dal relatore. Osserva che al suo gruppo non dispiaceva neanche il contenuto dell'articolo aggiuntivo che poi il Governo ha ritirato. Ritene quindi che vada continuato e completato il lavoro in questa direzione.

Filippo BUSIN (LNA), pur ribadendo il parere negativo sul complesso del provvedimento, apprezza lo sforzo del relatore, rilevando come il suo gruppo abbia presentato alcuni subemendamenti all'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore al fine di migliorarlo e augurandosi in ogni modo che sia confermata la posizione espressa dal relatore stesso con tale proposta emendativa. Si rammarica infine che le ore impiegate per l'esame del provvedimento non siano state utilizzate per una discussione più proficua.

Dino ALBERTI (M5S) ribadisce che il Movimento 5 Stelle non ha mai acconsen-

tito al fatto che il dibattito in Commissione fosse chiuso alle 17,30, ma ha semplicemente preso atto dell'accordo in tal senso tra gli altri gruppi, dichiarando invece la sua volontà di procedere, se necessario anche notte e giorno, nell'esame del provvedimento. Rivendica quindi il lavoro fatto fino ad oggi dal suo gruppo, in coerenza con le intenzioni fin dall'inizio dichiarate. Si rammarica invece delle modalità omissive con le quali il Presidente ha fin dall'inizio condotto il dibattito, ad esempio senza proporre esplicitamente l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo 1.01 del relatore, propedeutico al passaggio della discussione sull'articolo 2.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, informa che sono pervenuti i pareri del Comitato della legislazione, nonché i pareri della Commissione parlamentare per le questioni regionali e di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva.

Avverte quindi che è stata predisposta una proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 3*), le quali apportano solo correzioni meramente formali volte a una più appropriata formulazione tecnica del testo del decreto-legge.

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma.

Carlo SIBILIA (M5S) esprime il voto contrario del gruppo M5S sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento.

Domenico MENORELLO (CI) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento.

Enrico ZANETTI (SC-ALA CLP-MAIE) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento.

Filippo BUSIN (LNA) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Co-

mitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 17.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per l'estinzione agevolata dei debiti pregressi insoluti delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese verso gli istituti di credito.
C. 4352 Paglia.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti. C. 4469 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4469, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016;

rilevato come il Protocollo di cui si propone la ratifica è finalizzato a inte-

grare l'Accordo istitutivo del tribunale unificato dei brevetti, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di quest'ultimo, ossia alla creazione di un sistema brevettuale europeo realmente integrato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA (C. 4565 Governo).

ARTICOLO AGGIUNTIVO 1.01 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Sono ammessi al ristoro con le stesse modalità delle obbligazioni subordinate anche gli azionisti che sono rimasti vittime delle pratiche di scambio finanziamenti-azioni, le cosiddette « operazioni bacciate » che alla data dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa possono dimostrare di non avere mai detenuto nei loro dossier titoli e altre tipologie di azioni, diverse da quelle emesse da istituti bancari. Per tali operazioni, nonché per tutte quelle per le quali il finanziamento è stato concesso al fine di fronteggiare la non liquidità delle azioni viene previsto l'annullamento delle ragioni di credito della Banca e dell'azionista derivante dalle operazioni di acquisto, azioni e finanziamento. Sono, altresì, am-

messi al ristoro con le stesse modalità delle obbligazioni subordinate anche gli azionisti, i successori *mortis causa* degli investitori stessi, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge n. 119 del 2016, i detentori alla data di liquidazione coatta amministrativa di strumenti finanziari, avendoli acquisiti a seguito di trasferimento per atto *inter vivos*, che pur non essendo rimasti vittime delle pratiche di scambio finanziamenti-azioni, alla data dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa possono dimostrare di non avere mai detenuto nei loro dossier titoli e altre tipologie di azioni diverse da quelle emesse da istituti di credito e che sono in possesso dei requisiti reddituali o patrimoniali, di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 119/2016. Ai fini della verifica del requisito in questione, sono stati esclusi dal calcolo del patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2015 gli strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche nonché le stesse azioni ed obbligazioni subordinate azzerate emesse da Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Ai fini di cui ai periodi precedenti si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato e i titoli azionari sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 1° febbraio 2016; in caso

di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

0. 1. 01. 1. Cimbro, Zoggia.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le parole: e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti,;

b) al comma 5 sopprimere le parole: , acquistate nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti.

0. 1. 01. 2. Busin.

Al comma 1, sopprimere le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto.

0. 1. 01. 3. Sibilia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.

All'articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: diretto.

0. 1. 01. 4. Menorello.

All'articolo 1-bis, comma 1, primo periodo, dopo la parola: diretto aggiungere la seguente: o tramite qualsiasi canale di intermediazione bancaria.

0. 1. 01. 5. Menorello.

All'emendamento apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti», aggiungere le seguenti: « , anche effettuato tramite proprio rapporto di *home banking*, »;

2) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «entro la data del 1°

febbraio 2016, » con le seguenti: « entro la data di entrata in vigore del presente decreto, »;

3) al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: « Al comma 3 del citato articolo 9 », le parole: « pari all'80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari al 100 per cento »;

4) al comma 5, dopo le parole: « nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti », aggiungere le seguenti: « , anche effettuato tramite proprio rapporto di *home banking*, »;

5) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Gli obbligazionisti *retail* che prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto hanno acquistato obbligazioni subordinate delle Banche potranno, entro il 30 settembre 2017, previa rinuncia ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa, mediante cessione delle obbligazioni subordinate al Ministero dell'Economia e delle finanze, ricevere per un importo pari al 70 per cento del prezzo di acquisto un Buono ordinario del Tesoro zero coupon con durata identica all'obbligazione già detenuta e comunque con scadenza non inferiore a 5 anni. Per i possessori dell'obbligazione Veneto Banca, la cui scadenza originaria era fissata al 21 giugno 2017, l'importo dei Btp da richiedere è rapportato al 70 per cento del nominale del valore nominale. »;

6) sopprimere i commi 8 e 9.

0. 1. 01. 6. Paglia, Fassina, Marcon.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti, aggiungere le seguenti: , anche effettuato tramite proprio rapporto di *home banking*, ».*

0. 1. 01. 7. Paglia, Fassina, Marcon.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, primo periodo, dopo le parole: « della legge 28 dicembre 2015, n. 208, » inserire le seguenti: « , la cui dotazione finanziaria è a tal fine integrata di quattrocento milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, »;

b) nel comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: « L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario di cui ai commi da 1 a 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, in relazione a strumenti finanziari acquistati entro la data del 1° febbraio 2016 non preclude l'accesso, da parte dei medesimi investitori, alla procedura arbitrale di cui al primo periodo del presente comma in relazione a strumenti finanziari acquistati oltre la suddetta data »;

c) nel comma 2, al secondo periodo, le parole: “31 ottobre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;

Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro quattrocento milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ».

0. 1. 01. 8. Laffranco, Sandra Savino, Palese.

Al comma 1, sopprimere le parole da: Il presente comma si applica fino alla fine del periodo.

0. 1. 01. 9. Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.

Al comma 1, sostituire le parole: entro la data con le seguenti: dopo la data.

0. 1. 01. 10. Sibilìa, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: entro la data del 1° febbraio 2016, con le seguenti: entro la data di entrata in vigore del presente decreto,.

0. 1. 01. 11. Paglia, Fassina, Marcon.

All'articolo 1-bis, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 1° febbraio 2016 con le seguenti: 25 giugno 2017.

0. 1. 01. 12. Menorello.

All'articolo 1-bis, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 1° febbraio 2016 con le seguenti: 18 marzo 2017.

0. 1. 01. 13. Menorello.

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

« Al comma 3 del citato articolo 9, le parole: “pari all'80 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 100 per cento” ».

0. 1. 01. 14. Paglia, Fassina, Marcon.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

Gli indennizzi di cui al periodo precedente sono esclusi, altresì, da qualsiasi azione di revocatoria da parte dei commissari liquidatori.

0. 1. 01. 15. Busin.

Al comma 5, sostituire le parole: della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano azioni o obbligazioni emesse da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A., *con le seguenti:* di una procedura di liquidazione coatta amministrativa o di risoluzione, detengono azioni o obbligazioni emesse dalle banche oggetto dei relativi provvedimenti,.

0. 1. 01. 16. Zanetti, Sottanelli.

Al comma 5 sopprimere le parole: acquistate nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti.

0. 1. 01. 17. Sibia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.

Al comma 5, dopo le parole: nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti, *aggiungere le seguenti:* , anche effettuato tramite proprio rapporto di *home banking*,.

0. 1. 01. 18. Paglia, Fassina, Marcon.

Al capoverso «ART. 1-bis», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Gli investitori che, al momento dell'avvio della procedura di risoluzione di cui all'articolo 1, comma 842, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, detenevano azioni o obbligazioni emesse da Cassa di risparmio di Ferrara Spa, da Banca delle Marche Spa, da Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e da Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, acquistate nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime banche emittenti, possono considerare realizzata nell'anno in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la minusvalenza fiscale e usarla con effetto immediato in compensazione di eventuali plusvalenze su altri titoli, fermo restando che le ipotetiche somme che dovessero essere restituite

dagli istituti posti in risoluzione concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito.

0. 1. 01. 19. Petrini, Donati, Morani, Ascani, Carrescia, Lodolini, Verini, Paola Boldrini, Preziosi, Dallai, Bratti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Gli obbligazionisti *retail* che prima dell'apertura della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto hanno acquistato obbligazioni subordinate delle Banche potranno, entro il 30 settembre 2017, previa rinuncia ad ogni qualsiasi ulteriore pretesa, mediante cessione delle obbligazioni subordinate al Ministero dell'Economia e delle finanze, ricevere per un importo pari al 70 per cento del prezzo di acquisto un Buono ordinario del Tesoro zero coupon con durata identica all'obbligazione già detenuta e comunque con scadenza non inferiore a 5 anni. Per i possessori dell'obbligazione Veneto Banca, la cui scadenza originaria era fissata al 21 giugno 2017, l'importo dei Btp da richiedere è rapportato al 70 per cento del nominale del valore nominale.

0. 1. 01. 20. Fassina, Paglia, Marcon.

All'articolo 1-bis, sopprimere il comma 7.

0. 1. 01. 21. Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni, Palese.

Al comma 7 sostituire le parole: Ove i commissari *con le seguenti:* Dopo che i commissari.

0. 1. 01. 22. Sibia, Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Fico, Pisano.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. In relazione ai comportamenti, atti e provvedimenti che siano stati posti in essere dal 17 marzo 2017 fino alla data

di emanazione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa di banca Popolare di Vicenza s.p.a. e di Veneto Banca s.p.a., avuto anche riguardo al preminente interesse pubblico alla tutela dei depositanti e dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario nazionale, la responsabilità per i relativi fatti commessi dagli amministratori e dai componenti del collegio sindacale, dei due istituti e/o delle società dagli stessi controllate è posta a carico esclusivamente dei predetti istituti o delle predette società, salvo per i comportamenti dolosi. La liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca s.p.a. non comporta il venir meno dei requisiti di onorabilità, professionalità, competenza e correttezza richiesti per lo svolgimento delle funzioni di amministratore e componente di un organo di controllo in capo a coloro che hanno svolto tali funzioni a decorrere rispettivamente dal 7 luglio e dall'8 agosto 2016.

0. 1. 01. 23. Zoggia.

Sopprimere i commi 8 e 9.

0. 1. 01. 24. Paglia, Fassina, Marcon.

All'articolo 1-bis, comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sostituire le parole: « non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie; » con le seguenti: « né sono collegati a strumenti finanziari derivati »;

b) alla lettera c), dopo le parole: « strumenti di debito indicano » inserire le seguenti: le caratteristiche di cui al presente comma e.

0. 1. 01. 25. Laffranco, Sandra Savino, Palese.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

« ART. 1-bis.

(Misure di ristoro ed altre misure).

1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché

imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente more uxorio e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 1° febbraio 2016; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 ottobre 2017.

3. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 86, comma 5, primo periodo, del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il termine ivi previsto per la presentazione dell'istanza di riconoscimento dei crediti è esteso a novanta giorni.

4. Sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi erogati ai soci ai sensi delle offerte pubbliche di transazione presentate dalle banche.

5. Gli investitori che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano azioni o obbligazioni emesse da Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A., acquistate nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti possono considerare realizzata la minusvalenza fiscale e usarla con effetto immediato in compensazione di eventuali plusvalenze su altri titoli, fermo restando che le ipotetiche somme che dovessero essere restituite dagli istituti posti in liquidazione concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito.

6. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 3-*quater* è aggiunto il seguente: « 3-*quies*. I contributi previdenziali degli iscritti a forme obbligatorie di previdenza per i liberi professionisti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103, in qualsiasi istituto di credito depositati, sono esclusi dall'applicazione delle procedure di *bail-in*, di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. ».

7. Ove i commissari liquidatori esercitano l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-*bis* del codice civile, il giudice, se accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle Banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

8. All'articolo 12, comma 4-*bis*, del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: « , inclusi gli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-*bis* ».

9. Dopo l'articolo 12 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

« Articolo 12-*bis*. – (*Strumenti di debito chirografario di secondo livello*). – 1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria degli strumenti di debito è almeno pari a dodici mesi;

b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari derivati, come definiti dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto dall'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera d).

2. L'applicazione dell'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera d), è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nullità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d'Italia può disciplinare l'emissione e le caratteristiche degli strumenti di debito chirografario di secondo livello. ».

10. Al comma 1-*bis* dell'articolo 91 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera c) è inserita la seguente: « d) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello indicati dall'articolo 12-*bis* sono

soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società. ».

11. Dopo l'articolo 60-*bis*.4 Testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« ART. 60-*bis*.5. — (*Strumenti di debito chirografario di secondo livello*). — 1. Le Sim indicate all'articolo 55-*bis*, comma 1,

possono emettere gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell'articolo 12-*bis* del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Si applica l'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera *d*), del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.

1. 01. Il Relatore.

ALLEGATO 3

DL 99/2017: Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA (C. 4565 Governo).

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «creditori non ceduti» sono sostituite dalle seguenti: «crediti non ceduti».

All'articolo 3:

al comma 2, alinea:

al primo periodo, le parole: «sul proprio sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel proprio sito internet»;

al secondo e al quarto periodo, le parole: «sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet»;

al decimo periodo, le parole: «fermo che» sono sostituite dalle seguenti: «fermo restando che»;

al comma 2, lettera b), le parole: «le nullità» sono sostituite dalle seguenti: «le ipotesi di nullità» e le parole: «comma 2» dalle seguenti: «secondo comma»;

al comma 2, lettera c), le parole: «sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile»

sono sostituite dalle seguenti: «sulla conformità dell'immobile alla disciplina in materia urbanistica, edilizia e di tutela dei beni storici e architettonici»;

al comma 3, secondo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;

al comma 4, le parole: «regolamento (UE)» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE)».

All'articolo 4:

ai commi 2, terzo periodo, e 3, primo periodo, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma»;

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, la parola: «56-bis1» è sostituita dalla seguente: «56-bis.1»;

al comma 4, primo periodo, la parola: «escluse» è sostituita dalla seguente: «esclusi».